



**Sede Amministrativa: Via Parmeggiani 8 – 40131- Bologna- Tel. 051 0343800 – Fax 051 0343801**  
**info@ctqsrl.it - formazione@ctqsrl.it**  
**CF e P.IVA 04195630373**



**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE FRA**  
**L'ORGANISMO CTQ srl E**  
**L'ASSOCIAZIONE ANASTE**  
**PER LE MEDIAZIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

PREMESSO CHE

- l'Associazione Anaste, con sede a Roma, in via dei Gracchi n.137, svolge la sua attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria ed associa strutture per la terza età.
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28, e le relative modifiche apportate dalla legge 98/2013, hanno inserito fra le controversie per le quali è obbligatorio esperire un procedimento di mediazione, preliminarmente all'accesso alla giustizia ordinaria, quelle riguardanti la responsabilità medica e sanitaria, oltre alle altre elencate nel decreto stesso e nella legge 98/2013.
- l'Associazione a si propone di garantire nell'ambito delle proprie attività, le condizioni per lo svolgimento della mediazione civile prevista dai sù citati provvedimenti legislativi che possano favorire un servizio di alta qualità per le parti coinvolte nel contenzioso a garanzia degli interessi e dei diritti implicati a beneficio di un buon uso del servizio giustizia;
- CTQ Srl, con sede a Bologna, in Parmeggiani n.8, si occupa di mediazione civile e commerciale sia in qualità di Organismo iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia al numero 616 sia in qualità di Ente di formazione iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia al numero 251.

- CTQ Srl è già presente sul territorio regionale e nazionale con una propria rete di sedi locali in via di potenziamento;
- l'Associazione Anaste ha individuato in CTQ srl un Organismo in grado di assicurare qualità ed interesse a specializzare, anche tramite un apposito osservatorio scientifico, le proprie attività in ambito di responsabilità medico-professionale;
- CTQ Srl considera importante un accordo di collaborazione con l'Associazione Anaste in ragione del know how specifico di tale Organizzazione per i casi concernenti responsabilità medica e sanitaria, e specialmente utili per garantire un servizio di mediazione di alta qualità ed equilibrio.

**per quanto premesso, le Parti sopra citate, di comune accordo, convengono di stipulare il seguente**

### **ACCORDO**

avente per oggetto l'attività di mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria, anche se non limitata esclusivamente a questo, secondo il Regolamento dell'Organismo CTQ srl, nonché il supporto alla formazione e all'aggiornamento continuo degli addetti al settore.

#### **ART. 1 – AREE TERRITORIALI DI ATTIVITA'**

Il presente Accordo è applicabile in tutto il territorio nazionale.

#### **ART. 2 – PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI**

L'Associazione Anaste si impegna a promuovere presso i propri associati e presso i cittadini che si rivolgono alle proprie strutture le attività oggetto del presente Accordo con l'Organismo CTQ srl.

In tutti gli strumenti di promozione (a titolo di esempio: brochure, locandine, newsletter, pagine web) saranno posti in evidenza i loghi dell'Associazione Anaste e dell'Organismo CTQ srl in modalità pertinenti e riguardanti il presente Accordo.

#### **ART. 3 – AREA FORMAZIONE**

La formazione dei mediatori da impiegare nelle singole sedi territoriali, nonché il loro continuo aggiornamento professionale sarà affidata all'Ente di formazione di CTQ.

L'Associazione Anaste potrà segnalare persone di riferimento per lo svolgimento dell'attività di mediatore che, se già in possesso di una specifica formazione acquisita presso enti di formazione accreditati in base all'articolo 18 del DM 180/2010, saranno inserite nell'elenco dell'Organismo CTQ srl; se non in possesso di detta specifica formazione, la acquisiranno tramite l'Ente di

formazione CTQ ad un prezzo convenzionato da definire e, successivamente, saranno inserite nell'elenco dell'Organismo CTQ srl.

#### **ART. 4 – MEDIATORI**

Avvenuto l'inserimento di cui all'art. 3, ove ricorrano tutti i presupposti di cui al DM 180/2010, e le relative modifiche apportate dalla legge 98/2013, e di cui al Regolamento di Procedura e al Regolamento Interno dell'Organismo CTQ srl, tali mediatori saranno incaricati in via prioritaria dal Responsabile dell'Organismo CTQ srl a seguire i procedimenti di mediazione che scaturiranno dal presente Accordo.

#### **ART. 5 – IMPEGNI DELL'ORGANISMO**

L'Organismo CTQ srl si impegna ad interagire con le sedi dell'Associazione Anaste già esistenti sul territorio, anche con l'eventuale obiettivo di svolgere procedimenti di mediazione presso dette sedi ove ritenute a ciò adeguate.

L'Organismo CTQ srl si impegna a dare immediata comunicazione a tutte le proprie sedi territoriali della sottoscrizione del presente Accordo.

L'Organismo CTQ srl si impegna ad applicare le Tariffe approvate dal Ministero della Giustizia e rese pubbliche sul sito unitamente al Regolamento di procedura e al Codice etico.

L'Organismo CTQ srl provvederà a tutte le incombenze di tipo amministrativo e procedurale, così come regolamentate dalla normativa vigente e così come specificate dai propri Regolamenti, in tutte le fasi dal momento dell'istanza di mediazione fino alla conclusione dei procedimenti.

Dette incombenze verranno gestite esclusivamente dal personale dell'Organismo CTQ srl presso la propria sede amministrativa di Bologna, ad eccezione della fase di esecuzione dei procedimenti che si potranno svolgere presso le sedi dell'Associazione Anaste, così come previsto al comma 1 del presente articolo.

La nomina dei mediatori avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3 c.1 e 2 del Regolamento dell'Organismo CTQ srl, fermo quanto previsto agli artt. 3 e 4 del presente Accordo.

#### **ART. 6 – COPERTURA SPESE**

Per ogni mediazione gestita in applicazione del presente Accordo le spese di avvio di procedimento e le spese di mediazione saranno versate dalle parti personalmente e direttamente all'Organismo CTQ srl ai sensi del Regolamento di Procedura. L'Organismo CTQ srl riconoscerà direttamente al mediatore gli onorari ad esso spettanti in forza degli accordi sottoscritti.

## **ART. 7 – COMITATO SCIENTIFICO**

In virtù del presente Accordo, il costituendo Comitato Scientifico dell'Organismo CTQ srl prevederà la presenza di un esponente dell'Associazione Anaste.

## **ART. 8 – DURATA**

Il presente Accordo avrà validità fino al \_\_\_\_\_ con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti, tuttavia, avrà facoltà di recedere anticipatamente previa comunicazione con un mese di anticipo a mezzo di raccomandata AR.

Luogo, data

P. CTQ Srl  
Il Presidente

---

P. l'Associazione Anaste  
Il Presidente

---